

BGer 1C_416/2014 vom 17. Dezember 2014

Bundesgericht, 2014-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_416_2014

FR: TF 1C_416/2014 du 17 décembre 2014

IT: TF 1C_416/2014 del 17 dicembre 2014

Erwägungen

E. 1

La sentenza della Corte cantonale del 14 luglio 2014 può essere considerata di natura finale, poiché statuisce definitivamente sulle questioni pianificatorie ancora aperte, rinviando gli atti al Consiglio di Stato solo per la fissazione delle ripetibili in relazione con la decisione di stralcio del 6 novembre 2012. Si tratta di un aspetto puramente accessorio rispetto al giudizio della Corte cantonale che pone fine al procedimento pianificatorio (cfr. BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed., 2014, n. 9 e 10b all'art. 90).

Presentato contestualmente contro una decisione finale e una precedente decisione incidentale emanate dall'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 93 cpv. 3 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Giusta l' art. 89 cpv. 1 LTF , la legittimazione della ricorrente, proprietaria del fondo interessato dalla restrizione di interesse pubblico, è data.

E. 2.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).

E. 2.2

Nella misura in cui la ricorrente si limita ad invocare una serie di norme che ritiene disattese, senza tuttavia spiegare puntualmente, con riferimento ad ogni disposizione invocata, in che consiste la violazione, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Parimenti il ricorso non può essere esaminato nel merito laddove la ricorrente rievoca l'intera procedura relativa al suo fondo, esponendo la sua versione dei fatti e una sua opinione, diversa da quella della Corte cantonale, senza sostanziare l'arbitrio degli accertamenti alla base dei giudizi impugnati. Il Tribunale federale, statuisce in effetti fondandosi sui fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. LTF), a meno che gli stessi non siano stati stabiliti in modo arbitrario (cfr. art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF), ciò che spetta tuttavia alla ricorrente dimostrare con una

motivazione conforme alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Il gravame si rileva quindi in gran parte appellatorio e come tale inammissibile. In particolare, il lungo riassunto delle varie tappe della procedura presentato dalla ricorrente, non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare le constatazioni di fatto contenute nei giudizi impugnati (Claude-Emmanuel Dubey, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in: François Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, pag. 159).

E. 3.1

Richiamando la sentenza 1C_251/2008 del 16 dicembre 2008 di questa Corte, la ricorrente sostiene che l'autorità cantonale avrebbe dovuto emanare un'unica decisione nell'ambito della procedura rimasta in sospeso, valutando nuovamente tutti gli aspetti relativi al vincolo AP-EP nel suo complesso.

E. 3.2

Nella citata sentenza, il Tribunale federale ha unicamente stabilito che la sentenza del 18 aprile 2008 della Corte cantonale costituiva una decisione incidentale e che, non essendo realizzate le condizioni richieste dall' art. 93 cpv. 1 LTF , non poteva essere oggetto di un ricorso diretto in questa sede. La conseguenza era tuttavia soltanto quella che tale decisione incidentale poteva essere impugnata dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso contro la decisione finale (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF). È del resto ciò che è avvenuto in concreto, giacché la ricorrente ha qui impugnato sia la decisione finale del 14 luglio 2014 sia quella incidentale del 18 aprile 2008. Contrariamente alla sua opinione, questa Corte non ha però imposto l'emanazione di una nuova decisione che si ripronunciasse su tutti gli aspetti del vincolo di interesse pubblico. Rilevando che la questione dei posteggi sul fondo part. xxx era connessa con le funzioni complessive del vincolo AP-EP, il Tribunale federale ha semplicemente constatato che l'aspetto dei posteggi e quello della zona d'interesse pubblico erano legati e non potevano quindi essere giudicati dinanzi allo stesso a titolo indipendente. Rimproverando ai giudici cantonali il mancato ossequio dei considerandi della sentenza del Tribunale federale, la ricorrente in realtà ne travisa la portata.

E. 4.1

La Corte cantonale ha negato alla ricorrente la legittimazione ad impugnare la risoluzione del 3 luglio 2012 di approvazione delle varianti pianificatorie, siccome non si era precedentemente aggravata dinanzi al Governo contro la pianificazione adottata dal Comune. I giudici cantonali al riguardo hanno fondato la loro decisione sull'art. 38 cpv. 4 della previgente legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT).

E. 4.2

La ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione chiara e precisa, per quali ragioni violerebbero il diritto procedurale cantonale. Essa non fa in particolare valere la violazione dell'art. 38 cpv. 4 LALPT, che disciplina appunto la legittimazione a ricorrere dinanzi alla Corte cantonale. Richiamando segnatamente il principio della buona fede, la ricorrente sostiene di essere stata parte nella procedura di revisione del piano regolatore, che era allora sospesa. Disattende tuttavia che la sospensione concerneva solo l'evasione del ricorso limitatamente al vincolo di posteggio previsto lungo via alla Chiesa. Ribadisce poi, a torto, che con la sentenza 1C_251/2008 del 16 dicembre 2008 il Tribunale federale avrebbe imposto all'autorità cantonale l'emanazione di un'unica decisione complessiva impugnabile all'istanza superiore (cfr. consid. 3).

E. 4.3

Secondo la ricorrente, il mancato vaglio nel merito da parte della Corte cantonale delle varianti pianificatorie approvate il 3 luglio 2012 dal Governo violerebbe l' art. 33 cpv. 3 lett. b LPT , secondo cui il diritto cantonale garantisce il riesame completo da parte di almeno una istanza. Dimentica però che queste varianti non sono state da lei impugnate dinanzi alla prima istanza cantonale. L' art. 33 LPT concretizza il diritto di essere sentito in ambito pianificatorio e impone unicamente che siano trattate nel merito le censure sollevate tempestivamente e nel rispetto delle esigenze formali (DTF 135 II 286 consid. 5.3). La ricorrente non dimostra che la regolamentazione cantonale sarebbe lesiva dei requisiti posti dal diritto federale. D'altra parte, l' art. 33 cpv. 1 LPT prevede, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani e non impone l'obbligo di informare personalmente i proprietari in caso di adozione o di revisione del piano (cfr. DTF 117 Ia 497 consid. 2a; sentenza 1A.168/1997 del 3 settembre 1998 consid. 4b, in: RDAT II-1999, pag. 232 segg.). A maggior ragione, ove si consideri che la ricorrente non censura d'arbitrio, in modo conforme alle già citate esigenze di motivazione, l'accertamento della Corte cantonale secondo cui le varianti pianificatorie non interessavano soltanto lei, ma un numero indeterminato di persone. In concreto, la pianificazione adottata dal legislativo comunale è stata pubblicata a norma del diritto cantonale, annunciando la pubblicazione all'albo comunale, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (cfr. art. 34 LALPT). Sarebbe quindi spettato alla ricorrente adire contro la stessa il Consiglio di Stato, per poterle successivamente essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).

E. 5.1

La Corte cantonale ha confermato lo stralcio dai ruoli, pronunciato il 6 novembre 2012 dal Consiglio di Stato, del ricorso rimasto in sospeso riguardo al vincolo di posteggio previsto lungo via alla Chiesa. Ha rilevato che con le varianti pianificatorie del 6 giugno 2011 il Consiglio comunale ha deciso di adottare un nuovo posteggio in sostituzione di quello impugnato dalla ricorrente. I giudici cantonali hanno accertato che il nuovo impianto è spostato verso sud-ovest, in una diversa ubicazione, e interessa ora essenzialmente il fondo part. yyy, la particella xxx essendo toccata soltanto marginalmente. Hanno quindi rilevato che il vincolo precedente è stato abbandonato e la relativa superficie assegnata alla zona per edifici pubblici, destinata ad area di svago della scuola. Secondo la Corte cantonale, poiché il vincolo contestato era stato soppresso in favore di una nuova pianificazione definitivamente approvata dal Consiglio di Stato, l'oggetto del litigio era venuto meno, sicché lo stralcio del gravame ancora pendente era corretto.

E. 5.2

In questa sede, la ricorrente non contesta le esposte considerazioni con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, ma ribadisce che sarebbe occorso riesaminare l'intero comparto di interesse pubblico nell'ambito di un'unica decisione complessiva. Come visto, la tesi ricorsuale travisa la portata della sentenza 1C_251/2008 di questa Corte. Il gravame esula pertanto dall'oggetto del litigio e si appalesa di conseguenza inammissibile. In alcuni passaggi della sua generica contestazione, la ricorrente sostiene invero che il gravame sospeso non sarebbe divenuto privo di oggetto, essendo ancora di attualità la destinazione della superficie non più riservata alla costruzione del parcheggio iniziale, che a suo dire dovrebbe essere attribuita alla zona residenziale R3. Tuttavia, la nuova destinazione pianificatoria della superficie, non più gravata dal vincolo di

posteggio iniziale, così come quella derivante dall'abbandono della strada di raccolta, sono state definite con le varianti adottate dal legislativo comunale il 6 giugno 2011, non impugnate dalla ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato e contro le quali la Corte cantonale ha di conseguenza negato alla ricorrente la legittimazione ad aggravarsi. La nuova destinazione di tali superfici, attribuite sempre alla zona AP-EP nel contesto dell'adozione delle varianti pianificatorie, non può pertanto essere rimessa indirettamente in discussione nell'ambito del giudizio sulla fondatezza o meno dello stralcio dai ruoli del gravame oggetto di sospensione.

E. 6.1

Il presente gravame è in gran parte inammissibile anche nella misura in cui è diretto contro la decisione incidentale del 18 aprile 2008, giacché la ricorrente solleva nuovamente argomentazioni generali sulla procedura pianificatoria, non riferite puntualmente ai considerandi della decisione incidentale. Disattende in particolare che l'abbandono del vincolo stradale e quello del posteggio nella sua ubicazione iniziale non sono oggetto di quella decisione, bensì delle successive varianti pianificatorie, da lei non impugnate. Le relative censure esulano quindi dal tema della causa e non possono essere esaminate nel merito. Pure estranee alla presente procedura, e pertanto parimenti inammissibili in questa sede, sono inoltre le questioni di natura espropriativa alle quali accenna ripetutamente nel proprio allegato.

E. 6.2.1

La ricorrente fa segnatamente valere la violazione dell'art. 28 cpv. 2 LALPT, degli art. 2, 14, 15, 18, 26 e 33 LPT, nonché degli art. 9, 26, 36 e 75 Cost., rimproverando al Comune di avere riservato importanti superfici di terreno per scopi pubblici, senza precisarne la funzione, unicamente per potere disporre di una maggiore libertà di azione. Critica sostanzialmente il fatto che nonostante la cancellazione del vincolo di "chiesa" la Corte cantonale abbia mantenuto invariata l'estensione della zona AP-EP. La ricorrente adduce che la zona di interesse pubblico a carico del suo fondo data in pratica dal 1973 e non è ancora stata attuata completamente. Ritene che, quand'anche si volesse ammettere una realizzazione a tappe, le opere dovrebbero essere ultimate entro i 15 anni giusta gli art. 15 lett. b LPT e 41 cpv. 1 LALPT.

E. 6.2.2

Nella sentenza del 18 aprile 2008, la Corte cantonale ha rilevato che nella parte sud del fondo part. xxx il Comune ha già realizzato la palestra, la sala multiuso, una piazza, un parcheggio annesso agli impianti e un viale di accesso a via alla Chiesa. Ha evidenziato che la superficie interessata da queste realizzazioni si estende per 7'674 m² e che per tale area la conferma del vincolo non era contestata nemmeno dalla ricorrente. Litigiosa era per contro l'ulteriore superficie del fondo part. xxx oggetto di aggravio (8'034 m²). In quel giudizio, la precedente istanza al riguardo ha considerato che la superficie totale prevista dal piano regolatore per costruzioni di interesse pubblico, di 9.26 m² per abitante esclusa la casa per anziani consortile, non era fuori luogo. Ha rilevato che per i soli bisogni delle scuole elementari, le norme tecniche prevedono un fabbisogno variante tra 2 e 4 m² per abitante, vale a dire in concreto, tenendo conto della contenibilità del piano di 3'900 abitanti, tra 7'800 e 15'600 m². La Corte cantonale ha quindi ritenuto che questa necessità bastava a legittimare il vincolo, ricordato altresì che a seguito dell'incremento dei bisogni di aule e di spazi e della vetustà della sede scolastica esistente, eretta oltre 40 anni fa dirimpetto a una

strada ora molto trafficata, la realizzazione delle scuole elementari sull'area in discussione era annoverata quale opera principale della seconda tappa. I giudici cantonali, ritenuta giustificata, già per questo motivo, la riserva di ulteriori 8'034 m² del fondo part. xxx, hanno poi esposto le ragioni per cui non si poteva rimproverare al Comune di essere rimasto inattivo. Esso aveva invero proceduto all'attuazione della restrizione di interesse pubblico ed era altresì intenzionato a realizzare le opere della seconda fase, segnatamente per quanto concerne la costruzione della nuova sede delle scuole elementari. Hanno poi spiegato i motivi per cui l'abbandono della funzione di "chiesa" non comportava una modifica dell'estensione del vincolo sul fondo part. xxx, richiamando al riguardo sia i motivi appena esposti sia il contenuto del programma di realizzazione del piano regolatore.

E. 6.2.3

Nel gravame, la ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio del 18 aprile 2008, spiegando con chiarezza e precisione, come richiede una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni i dati su cui si è fondata la Corte cantonale sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti o manifestamente insostenibili. Né sostanza, in modo rispettoso degli esposti requisiti, perché sarebbero violate le molteplici disposizioni elencate nel gravame. La ricorrente fornisce calcoli propri, relativi alla superficie disponibile per scopi pubblici sull'intero territorio comunale, richiamando dati che non sono stati oggetto di specifici accertamenti nella sentenza impugnata. Si limita in tal modo ad esporre genericamente il suo punto di vista, senza dimostrare l'arbitrio degli accertamenti della Corte cantonale fondati sugli atti citati nel proprio giudizio. Disattende inoltre che la vertenza è essenzialmente circoscritta alla superficie di 8'034 m² del fondo, destinati in particolare alle opere previste dalla seconda tappa e principalmente per la nuova sede delle scuole elementari. La ricorrente contesta la necessità del nuovo istituto scolastico, ma non si confronta specificatamente con gli accertamenti della Corte cantonale relativi ai passi intrapresi dal Comune in vista della sua realizzazione, confermata da un messaggio municipale accompagnante il piano finanziario della legislatura 2004/2008, che prevedeva la fase preliminare di studio.

Quanto alla descrizione delle funzioni previste nel comparto, il Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere che la nozione di

"centro scolastico e culturale, sala multiuso e altri servizi" fissata nel piano regolatore comunale, seppure estesa, permette di dedurre la portata e la finalità della zona AP-EP in questione (cfr. sentenza 1P.132/2002 del 5 agosto 2002 consid. 3.2.3). Inoltre, contrariamente all'opinione della ricorrente, nel caso dell'istituzione di una zona di utilità pubblica l'orizzonte temporale non deve necessariamente essere limitato ai quindici anni previsti dall' art. 15 lett. b LPT per la delimitazione delle zone edificabili (cfr. ERIC BRANDT/PIERRE MOOR, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 22 all'art. 18). Laddove poi è accennato, sempre in modo generico, a una violazione del suo diritto di essere sentita da parte della Corte cantonale, la ricorrente disattende che questa garanzia non impone all'autorità di esaminare espressamente ogni allegazione sollevata, potendosi per contro limitare ai punti rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2 e rinvio). Nelle esposte circostanze, anche nella misura in cui è interposto contro la sentenza del 18 aprile 2008, il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto ammissibile, si appalesa pertanto infondato.

E. 7

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.